

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Un genitore sprovvisto del consenso dell'altro genitore al trasferimento del minore deve avere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Qualora nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale i genitori non raggiungono un consenso relativamente a una questione importante per il minore, in particolare alla luce degli interessi del minore, il giudice decide sulla domanda presentata da uno dei genitori (sezione 877 della legge n. 89/2012, codice civile, come modificato). Il trasferimento del minore in un altro stato è considerato una questione importante.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Il trasferimento del minore per lungo termine (cioè non occasionale come per esempio durante le vacanze) richiede sempre il consenso dell'altro genitore, tranne che quest'ultimo sia stato sollevato parzialmente o completamente della responsabilità genitoriale. Il consenso dei genitori è richiesto indipendentemente dal fatto che il giudice abbia già deciso in materia di responsabilità genitoriale (accordi relativi all'educazione del figlio) o qualora una decisione relativa all'educazione del figlio debba ancora essere adottata. Non viene fatta alcuna distinzione tra genitori sposati e non.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Qualora l'altro genitore non esprima il consenso al trasferimento, al posto del suddetto consenso deve essere adottata una decisione dell'autorità giudiziaria (sezione 877 della legge n. 89/2012, codice civile, come modificato).

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

No, il trasferimento occasionale, vale a dire in modo che il minore possa trascorrere le vacanze con uno dei genitori, non viene di solito considerato una questione importante come definita dalla sezione 877 della legge n. 89/2012, codice civile, come modificato.

Ultimo aggiornamento: 17/09/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.